X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5653-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **SCÀLFARO**)

SUL.

## DISEGNO DI LEGGE

#### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 maggio 1991 (v. Stampato Senato n. 2492)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO (GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (VASSALLI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 maggio 1991

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989

Presentato alla Presidenza il 5 luglio 1991

sione affari esteri e comunitari ha approplicazione dell'articolo 79, sesto comma, che viene allegata.

Onorevoli Colleghi! — La Commis- I del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Govato il disegno di legge n. 5653 con l'ap- | verno al Senato (Atto Senato n. 2492),

ALLEGATO.

La Convenzione tra Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989, si ispira al modello tipico, ormai consolidato, degli accordi in materia di assistenza giudiziaria, sia pure con alcuni marginali adattamenti giustificati dall'ordinamento della controparte. Essa si applica a tutte le materie che costituiscono oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle rientranti nell'ambito del diritto commerciale, del diritto del lavoro e del diritto di famiglia: tende dunque a coprire, nella maniera più ampia possibile, il settore dei rapporti giudiziari a carattere civile che possono intercorrere tra i due Paesi.

Principio generale sancito dalla Convenzione è che i cittadini dei due Stati contraenti godono, allorquando si trovano nel territorio dell'altro Stato, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica di cui beneficiano i cittadini di quest'ultimo. Si tratta della clausola della parità di trattamento giuridico, attraverso cui gli Stati tendono ad assicurare ai propri cittadini che si trovano all'estero, un'ampia protezione giuridica e le migliori condizioni per l'esercizio ed il rispetto dei propri diritti ed interessi legittimi.

Un secondo aspetto importante della Convenzione è costituito dalla norma che dà concreta applicazione al principio della parità giuridica, in forza del quale è previsto per i cittadini dei due Paesi il gratuito patrocinio, nonché l'esenzione della cautio judicatum solvi.

Nel merito, la Convenzione detta una regolamentazione puntuale delle varie forme di assistenza, stabilendo le condizioni e le procedure per l'esecuzione degli atti giudiziari, in particolare delle commissioni rogatorie, le notificazioni e lo scambio di informazioni, e disciplinando la materia delle lingue da usare e quella della ripartizione delle spese.

Infine, l'accordo contiene norme esaurienti sul reciproco riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, degli atti ricevuti da notaio e delle transazioni concluse davanti all'autorità giudiziaria. In particolare è disciplinata la cosiddetta competenza internazionale e sono indicati i documenti da presentare in occasione della richiesta di riconoscimento.

Per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione che possono dar luogo ad oneri a carico del bilancio dello Stato, si osserva quanto segue.

Il gratuito patrocinio previsto all'articolo 4, comma 1, è già oggi per legge riconosciuto agli stranieri (articolo 14 del testo di legge sul gratuito patrocinio approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282). Sul punto, dunque, la Convenzione non comporta ulteriori oneri rispetto alle norme in vigore.

Anche per ciò che concerne l'esenzione dalle tasse e dalle spese di procedura (articolo 4, comma 2), la Convenzione non comporta maggiori oneri rispetto alle norme vigenti, laddove infatti è previsto per un certo procedimento l'esenzione dalle tasse (per esempio processo per lavoro), ne beneficiano allo stesso titolo sia italiani che stranieri, indipendentemente dall'esistenza di accordi internazionali in materia.

Per quanto concerne l'esenzione dalla legalizzazione (articolo 5), questa non comporta nessun onere in quanto compensato in base al principio della reciprocità.

Relativamente alle commissioni rogatorie ed alle notifiche (articoli 12 e 14) l'Italia e la Polonia sono già parti contraenti la Convenzione multilaterale dell'Aja del 1º marzo 1954 relativa alla procedura civile, che già prevede una esenzione dalle spese relative alle notifiche ed alle commissioni rogatorie (articoli 7 e 16). Considerato che non è prevedibile un incremento dell'assistenza giudiziaria per effetto della presente Convenzione – che in tema di rogatorie e notifiche si limita ad integrare taluni profili tecnici della citata Convenzione dell'Aja –, deve concludersi che anche per tale profilo non vi è un aumento di spesa rispetto alla normativa vigente.

Si rileva infine che le disposizioni concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze (articolo 16 e seguenti) non comportano alcuna spesa.

Premesso quanto sopra, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

### ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione stessa.

### ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.